



**COMUNE DI**  
**SAN BENEDETTO ULLANO**  
*Provincia di Cosenza*

**Prot. nr.1472**

**Ordinanza N. 31 del 25.05.2020**

**OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Prescrizione quarantena obbligatoria**

---

**IL SINDACO**

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del giorno 11 marzo 2020, del 22.03.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, nr.29 del 13.04.2020;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

**Vista** la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione- U.O.S. Igiene pubblica prevenzione Distretto Sanitario Valle Crati, mediante la quale si prescrive che OMISSIS , sia sottoposto a quarantena obbligatoria

con sorveglianza sanitaria presso il proprio domicilio in quanto proveniente da altra regione per il periodo dal OMISSIS compreso e che in conseguenza è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione,
- il divieto di contatto sociale,
- il divieto di spostamento e viaggi,
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

**Ravvisata** l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**Ritenuto**, pertanto, necessario di avviare nei confronti dell'interessato di cui sopra la misura immediata della quarantena precauzionale obbligatoria per quattordici giorni con divieto qualsiasi tipo di contatto sociale o familiare, con divieto di spostamenti e/o viaggi di qualsiasi tipo, con l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia nel territorio comunale,

**Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000** che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

## **ORDINA**

- che OMISSIS, sia sottoposta alla misura della quarantena obbligatoria, presso la suddetta residenza, per giorni 14 a far data OMISSIS, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Cosenza e con divieto qualsiasi tipo di contatto sociale o familiare, con divieto di spostamenti e/o viaggi di qualsiasi tipo, con l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza,
- al suddetto destinatario del presente provvedimento di contattare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale (tel. 392.8020684), per l'attivazione del protocollo previsto;
- al suddetto destinatario del presente provvedimento di rispettare pedissequamente le disposizioni governative, regionali e comunali in materia di prevenzione del contagio epidemiologico, di cui ai vari provvedimenti licenziati dagli Organi Preposti, in particolare dei DPCM, OPGR e Ordinanze vigenti.
- alla Polizia Locale, ai Carabinieri di Montalto Uffugo, all'ASP di Cosenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga notificata al destinatario e sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Regione Calabria
2. Prefettura di Cosenza;
3. Asp di Cosenza;
4. Carabinieri di Montalto Uffugo
5. Comando Carabinieri per la tutela della salute pubblica, Nas di Cosenza

che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS.

#### **AVVERTE CHE**

- la presente ordinanza ha efficacia fino al OMISSIS, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

**Dalla Residenza Municipale, li 25.05.2020**

**Il Sindaco**

**Avv. Rosaria Amalia Capparelli**



